COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 70

del 15/07/2008

1395
10 AGO. 2008
1619
27 SET. 2008

CITTÀ DI NARDÒ

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.70/2008

11.1.2)
→ 1.1.4

OGGETTO: **Approvazione regolamento e registrazione marchio rassegna Rosalento presso la Camera di Commercio di Lecce**

L'anno duemilaotto, il giorno **QUINDICI** del mese di **luglio** alle ore 17.58 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente di prima convocazione.
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) Vaglio Antonio B.	P		17) Maglio Flavio		A
2) Orlando Sergio		A	18) Losavio Pietro Paolo		A
3) Papaleo Diana D. A.	P		19) Capoti Oronzo		A
4) Baccassino Fernando	P		20) Gaballo Gianni G.	P	
5) Frasca Cosimo D.		A	21) Fracella Giuseppe		A
6) D'Ambrogio Simona	P		22) Bianco Mirella A.	P	
7)Durante Giuseppe	P		23) Sabato Antonio		A
8)Russo Daniele	P		24) Spenga Giuseppe		A
9)Leuzzi Maurizio	P		25) MalcangiTommaso	P	
10)Spano Giuseppe	P		26) De Vitis Salvatore	P	
11)Potenza Antonio	P		27)Vaglio Sergio Bruno	P	
12)Tiene Antonio	P		28) De Bitonti Maurizio		A
13)Mirarco Walter		A	29) Muci Adriano		A
14)Calabrese Salvatore		A	30) Dell'Anna Gregorio		A
15)Maceri Egidio		A	31) Donadei Salvatore		A
16) Bianco Fernando	P		TOTALE	16	15

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza L'Avv. Salvatore De Vitis nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Anna Maria De Benedittis
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

amb

Nel corso della seduta entrano i cons. Maglio e Orlando - Presenti 18

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura dott. Cosimo Caputo e gli interventi dei consiglieri Bianco F. e Malcangi riportati integralmente nel resoconto allegato;

Considerato:

Che nelle edizioni passate la manifestazione denominata Rosalento "Rassegna del Vino Rosato Salentino", ha avuto notevole successo per la partecipazione di numerose aziende vitivinicole con affluenza di appassionati , intenditori e visitatori;

Che lo spirito della manifestazione è quello di valorizzare e promuovere le peculiarità enogastromiche del nostro territorio e in modo particolare le produzioni vinicole di Rosato;

Che è intendimento di questa A.C. registrare l'apposito marchio presso la Camera di Commercio di Lecce ;

Che per tale adempimento occorre predisporre un regolamento che disciplini la concessione in uso del marchio stesso , ai produttori di Rosato;

Visto lo schema di Regolamento allegato e ritenuto doverlo approvare;

Visti i verbali della IV Commissione Consiliare n.13 e 14 rispettivamente del 19/06/08 e 24/06/08;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

Presenti n.16 (assenti: Sindaco e Maglio)

Votanti n.16

Favorevoli n.16

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento per l'uso collettivo del Marchio "Rosalento", allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto e composto da n. 11 articoli.
2. Incaricare il dirigente del Settore VIII° degli adempimenti relativi (ivi compresi i relativi impegni di spesa) alla registrazione del marchio di cui sopra presso la Camera di Commercio di Lecce.

Città di Nardò

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "ROSALENTO"

Art. 1 – Marchio collettivo "ROSALENTO"

1.1 Il marchio collettivo "ROSALENTO" (di seguito "il marchio") – come da Allegato - è di proprietà del Comune di Nardò.

1.2 Tale marchio caratterizza in via esclusiva un concorso ed una manifestazione, organizzati dal Comune di Nardò, con cadenza almeno annuale, per valorizzare e promuovere la produzione di vino rosato quale prodotto tipico del territorio Neretino e dell'intero Salento. Il marchio caratterizza, altresì, i vini rosati che partecipano a tale manifestazione e che per ciò possono fregiarsi del marchio medesimo.

1.3 Tale marchio garantisce, per il tramite della Commissione Tecnica di Valutazione direttamente o a mezzo di propri incaricati, che i prodotti da esso contraddistinti:
- siano realizzati esclusivamente con uve del tipo Negroamaro, Malvasia, Pinot e Chardonnais;
- rispettino i requisiti stabiliti dal manuale HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Sistema di autocontrollo delle fasi di produzione degli alimenti);
- rispettino la normativa sulla tracciabilità;
- provengano da aziende agricole e/o da produttori locali localizzati nell'area geografica di seguito precisata;
- utilizzino prodotti e materie prime non modificate geneticamente.

Art. 2 – Commissione Tecnica di Valutazione.

2.1 E' costituita, all'interno del Comune, una Commissione di Valutazione (di seguito "Commissione") così composta:
- Dirigente (o suo delegato) del settore Agricoltura e Turismo;
- Un esperto in materia designato dalla Confederazione Italiana Agricoltori;
- Un esperto in materia designato dalla Federazione Coltivatori Diretti;
- Un esperto in materia designato dalla Unione Italiana Agricoltori (Confagricoltura);
- Un rappresentante dei produttori di rosato salentino
- Un rappresentante dell'Associazione Enologi;

2.2 La Commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a:
- controllo sul rispetto da parte degli utilizzatori dei requisiti stabiliti da questo Regolamento attraverso la Commissione stessa;
- concessione /revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio;
- reclami pervenuti dagli acquirenti dei prodotti con il marchio "Rosalento", nonché dai soggetti utilizzatori del marchio.

La Commissione è coordinata dal Dirigente del Settore Agricoltura e Turismo (o suo delegato), che ne cura la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni. Lo stesso è tenuto alla conservazione dei verbali.

La Commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti.
I pareri espressi dalla Commissione sono validi se assunti favorevolmente dalla maggioranza semplice dei presenti.
Non sono ammessi compensi ai commissari per la partecipazione alle sedute.

Art. 3 – Soggetti legittimati all'uso del marchio.

3.1 Il Comune di Nardò, previo parere della Commissione, potrà concedere in uso il marchio a vinificatori , sia persone fisiche che giuridiche, che:
- siano localizzati e svolgano la propria attività di produzione del vino rosato nelle provinciae di Lecce, Brindisi e Taranto;
- abbiano partecipato almeno una volta alla manifestazione "Rosalento" con proprio stand espositivo.

3.2 Il soggetto che richiederà di poter contraddistinguere i suoi prodotti con il marchio, dovrà fornire tutti i dati necessari ad individuare la propria attività produttiva ai sensi della legislazione vigente e del presente Regolamento e dovrà indicare l'annata o le annate di produzione e la denominazione del vino da contrassegnare con il marchio.

3.3 Il Comune di Nardò, previo parere della Commissione, concede l'utilizzo del marchio ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che ne faranno richiesta attraverso apposita domanda. La concessione per l'utilizzo del marchio e la revoca dello stesso sono determinati con atto del dirigente del Settore Agricoltura e Turismo del Comune di Nardò

Art. 4 – Uso del marchio.

4.1 Il marchio potrà essere apposto sui prodotti, sulle confezioni e sul materiale promozionale del soggetto utilizzatore.

4.2 Il marchio dovrà essere apposto dall'utilizzatore distintamente dalla sua ditta, da tutti gli altri segni distintivi ed indicazioni che lo riguardano.

4.3 Il Comune di Nardò potrà in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo utilizzatore particolari prescrizioni cui l'utilizzatore stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio. Tali prescrizioni sono comunicate all'utilizzatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sono inappellabili.

4.4 La distribuzione agli utilizzatori del logo riproducente il marchio "Rosalento" è di esclusiva competenza del Comune di Nardò; sono a carico degli utilizzatori le spese di stampa delle etichette.

Art. 5 – Controlli ed ispezioni.

5.1 La verifica da parte della Commissione del rispetto dei vincoli e dei requisiti previsti da questo Regolamento da parte di ciascun utilizzatore ha, di norma, cadenza annuale; la frequenza dei controlli può, comunque, variare in base alle valutazioni discrezionali della Commissione ed avvenire senza preavviso.

5.2 I soggetti utilizzatori dovranno fornire tutte le ulteriori informazioni che fossero loro richieste, sottoscrivendo le dichiarazioni rese.

Art. 6 – Abuso del marchio e sanzioni.

6.1 Costituisce abuso del marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti non compresi nella tipologia del vino rosato e/o suoi derivati, nonché non conformi alle norme vigenti, agli standard qualitativi ed igienici di legge, nonché ogni violazione del presente Regolamento d'uso.

6.2 Il richiedente l'utilizzo del marchio è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione al rispetto delle norme del presente Regolamento, impegnandosi a corrispondere una penale pecuniaria per ogni abuso e violazione nell'uso del marchio variabile da € 200,00 (duecento) ad € 1.000,00 (mille), senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi dell'art. 1382 c.c., determinata nel suo ammontare dalla Commissione motivatamente.

6.3 Qualora l'abuso o la violazione abbiano provocato grave discredito al marchio, e pertanto consistente pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, la Commissione potrà altresì imporre il risarcimento del danno ulteriore rispetto alla sanzione comminata ai sensi del precedente comma.

6.4 L'utilizzo del marchio è legato a buone prassi di vendita, esonerando il Comune di Nardò da eventuali difetti di produzione o di ogni altro difetto in quanto di diretta ed esclusiva responsabilità del produttore.

Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio.

7.1 L'autorizzazione all'uso del marchio potrà essere revocata in ogni momento dal Comune di Nardò, sentita la Commissione.

7.2 La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio obbligherà il produttore a non contraddistinguere con il marchio i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata.

7.3 Il provvedimento di revoca è comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

Art. 8 – Azioni a tutela del marchio.

8.1 Le azioni a tutela del marchio spettano esclusivamente al Comune di Nardò.

8.2 Al Comune di Nardò, sentita la Commissione, spetta anche la tutela del marchio nei confronti dei singoli utilizzatori che abbiano commesso abusi o abbiano commercializzato prodotti diversi da quelli che il marchio testimonia e garantisce.

8.3 Il Comune di Nardò provvede a promuovere ed a diffondere la conoscenza del marchio di cui è titolare e dei prodotti da questo contrassegnati nell'interesse ed a vantaggio di tutti i soggetti utilizzatori.

Art. 9 – Collaborazioni.

9.1 Il Comune di Nardò, sentita la Commissione e con atto della Giunta Municipale, può attivare collaborazioni con privati, associazioni, enti ed istituzioni sia per l'organizzazione delle

manifestazioni che per ogni altra attività ritenuta necessaria ed utile agli obiettivi di tutela, valorizzazione e promozione del vino rosato del Salento.

9.2 I soggetti di cui al comma precedente impronteranno la loro collaborazione all'insegna del rispetto delle indicazioni della Commissione e degli obiettivi e delle norme di cui al presente Regolamento.

9.3 Le collaborazioni di cui innanzi saranno a totale onere e responsabilità dei soggetti interessati e non instaureranno diritti di alcun genere nei confronti del Comune di Nardò.

9.4 Il Comune di Nardò si riserva la facoltà di recedere in ogni momento da qualsivoglia tipo di collaborazione instaurata, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio: per questo, i soggetti interessati alle attività di collaborazione sottoscriveranno apposito atto di accettazione del presente Regolamento.

9.5 Anche per i soggetti interessati alle collaborazioni potranno essere applicate le revoche, le sanzioni e le azioni di tutela previste dal presente Regolamento.

Art. 10– Disciplina del Regolamento.

Il presente Regolamento, per tutto quanto non in esso previsto, è disciplinato dalle norme del Codice Civile e dal R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (e successive modificazioni), alle quali si fa rinvio.

Art. 11 – Deposito del Regolamento.

Il presente Regolamento verrà depositato, a cura del Comune di Nardò, presso l'U.I.B.M. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e presso le altre amministrazioni territorialmente competenti per la registrazione del marchio.